

REGOLAMENTO (CEE) N. 1893/88 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1988
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1758/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1829/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1758/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1988/1989, che inizia il 1° luglio 1988; che, di conse-

guenza, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione nel settore considerato, è opportuno prendere in considerazione, per il calcolo delle restituzioni gli elementi di prezzo fissati dal regolamento (CEE) n. 1912/88 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1758/88 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 29. 6. 1988, pag. 42.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 128 della presente Gazzetta ufficiale.